

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3367

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore VEGAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1998**

—————

Modifiche all’articolo 119 della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I tributi regionali e locali, allo stato attuale, sono insufficienti per consentire di assolvere le funzioni attualmente svolte dalle regioni e quelle che saranno loro attribuite in futuro. Ne consegue che occorre assicurare alle regioni qualche altra fonte di entrata, che vada oltre la semplice previsione di autonomia finanziaria di entrata e di spesa per comuni, province e regioni.

È opportuno consentire alle regioni di utilizzare quote delle imposte erariali.

In sostanza, stabilito che lo Stato deve detenere una quota delle attuali imposte erariali, alla regione è affidato il compito di decidere l'aliquota delle imposte erariali e il livello e la qualità delle imposte regionali da esigere, per svolgere le proprie funzioni, sulla base di una duplice scelta. Può fissare il livello dell'aliquota in funzione del costo del servizio che è chiamata a rendere, ma essa ha anche la facoltà di scegliere se e come rendere il servizio. In sostanza, la regione può decidere se sia il caso di rendere un determinato servizio o lasciare i cittadini liberi di acquistarlo per conto proprio sul mercato, oppure se eventualmente rendere un servizio più costoso ma di qualità migliore, incentivando così i cittadini a utilizzarlo.

Con questo meccanismo, gli stessi cittadini sono in grado di giudicare e di scegliere tra un livello impositivo più basso e servizi migliori.

Le imposte statali devono essere destinate al mantenimento dello Stato centrale e delle connesse spese, nonché alla perequazione.

La restante parte dell'aliquota erariale, da decidere nel livello, nel *quantum* da parte delle regioni, potrebbe servire a finanziare

le funzioni che sono trasferite alle regioni dalla Costituzione.

Se si ripartisse semplicemente il gettito dei tributi tra Stato e regioni, queste ultime avrebbero interesse ad acquisire meno funzioni e, comunque, solo quelle più remunerative, scartando e lasciando allo Stato le funzioni più sgradevoli, quelle che comportano costi maggiori o che sono comunque deficitarie.

La soluzione che si propone è quella di salvaguardare la contrattazione (che però dovrebbe svilupparsi in due sensi: Stato-regioni e regioni-Stato), e di evitare che siano, contemporaneamente, innescati meccanismi redistributivi di carattere puramente erratico. Le regioni sono libere di scegliere le funzioni da esercitare effettivamente (si potrebbe definire una sorta di prezzo per ogni tipo di funzione, cosa che sarebbe relativamente facile perchè, essendo stato riclassificato il bilancio dello Stato per centri di costo e per funzioni, si potrebbe fissare una sorta di costo *standard* per funzione, divisibile su base capitaria). Le regioni hanno così la possibilità di decidere se privilegiare la qualità del servizio oppure l'economia di scala che deriverebbe dalla funzione esercitata dallo Stato che, essendo un'entità più grande e dotata di migliori strumenti, potrebbe far pagare lo stesso servizio meno di quello che costerebbe alla regione.

Potrebbe anche accadere il contrario, qualora la regione fosse più efficiente.

I vantaggi del nuovo meccanismo sarebbero numerosi:

possibilità di scegliere il servizio meno oneroso, con il conseguimento di maggiore efficienza del sistema;

razionalizzazione dello svolgimento delle funzioni amministrative, con l'obiet-

tivo di conseguire minori costi per il contribuente;

possibilità da parte di tutti di conoscere quanto costa effettivamente ciascun servizio;

alleggerimento della pressione fiscale, affiancato ad un migliore utilizzo delle risorse.

Il presente disegno di legge costituzionale mira a compiere un passo ulteriore, nella

direzione di maggiore responsabilizzazione di regioni ed enti locali, rispetto all'attuale testo dell'articolo 119 e alla normativa vigente in tema di spesa regionale e locale, al fine di responsabilizzare i soggetti e abbassare i costi per i cittadini. Si tratta di argomento, del quale si è occupata la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, che è opportuno non lasciare priva di una adeguata disciplina, dopo l'arresto dell'attività della Commissione stessa.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1**

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - I Comuni, le Provincie e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabiliscono e applicano autonomamente i tributi e le entrate proprie e sono responsabili dei risultati della loro gestione. Possono ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi da Comuni, Provincie e Regioni.

Con legge dello Stato sono stabiliti i tributi e le entrate proprie dello Stato e le modalità di partecipazione delle regioni alla perequazione e ai finanziamenti straordinari. La legge regionale disciplina la partecipazione di Comuni e Provincie alle spese per adempiere alle funzioni proprie delle regioni.

Lo Stato provvede alla perequazione quando le entrate riscosse nel territorio di una Regione a causa della sua minore capacità contributiva sono insufficienti per garantire l'erogazione dei servizi pubblici per i quali sono richiesti livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute. Possono essere previsti finanziamenti straordinari limitati nel tempo per eventi eccezionali o per finalità o aree specifiche a favore di Comuni, Provincie e Regioni.

I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Stato o alle Regioni in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite».